



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 113/17
Lussemburgo, 26 ottobre 2017

Sentenza nella causa C-90/16
The English Bridge Union Limited / Commissioners for Her Majesty's
Revenue & Customs

Il bridge duplicato non rientra nella nozione di «sport» ai sensi della direttiva IVA e non può pertanto essere esentato come tale

Tuttavia, la Corte non esclude che gli Stati membri possano considerare il bridge duplicato come rientrante nella nozione di «servizi culturali» ai sensi della direttiva

La The English Bridge Union (EBU) è un organismo nazionale incaricato della regolamentazione e dello sviluppo del bridge duplicato in Inghilterra. Tale gioco di carte costituisce una variante del bridge e si pratica in competizioni a livello nazionale e internazionale, giocando ogni squadra successivamente la stessa mano di carte delle rispettive controparti di altri tavoli. Il punteggio è dunque basato sulla performance relativa.

L'EBU organizza tornei di bridge duplicato, facendo pagare ai giocatori una quota di iscrizione per potervi partecipare. Essa assolve l'IVA su tali quote. L'EBU ha chiesto il rimborso di tale imposta in virtù della direttiva IVA ¹, ritenendo di dover beneficiare delle esenzioni concesse dalla direttiva a talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport.

L'amministrazione tributaria ha respinto tale domanda con la motivazione che le disposizioni in virtù delle quali sono esentate talune prestazioni di servizi «strettamente connesse con la pratica dello sport» implicano che uno «sport» debba avere una rilevante componente fisica.

L'EBU ha proposto ricorso avverso la decisione dell'amministrazione tributaria, ricorso che è stato respinto. Adito in appello con tale ricorso, l'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [Tribunale superiore (sezione tributaria e del pubblico registro e della cancelleria), Regno Unito], pur dichiarando che il bridge duplicato richiede competenze intellettuali elevate, chiede alla Corte di giustizia se si tratti di uno «sport» ai sensi della direttiva ².

Nella sua sentenza odierna, la Corte osserva, anzitutto, che essa è chiamata non già a determinare il significato della nozione di «sport» in generale, bensì a interpretarla nell'ambito della direttiva IVA.

La Corte ricorda che, non essendovi nella summenzionata direttiva alcuna definizione della nozione di «sport», tale termine deve essere definito, in forza di una costante giurisprudenza, sulla base del significato abituale che assume nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui esso è utilizzato e degli obiettivi perseguiti dalla normativa.

La Corte dichiara che, nel contesto delle esenzioni dall'IVA, che devono essere interpretate restrittivamente, **l'interpretazione della nozione di «sport» contenuta nella direttiva si limita ad attività corrispondenti al significato abituale di tale nozione, le quali sono caratterizzate da una componente fisica non irrilevante.**

Pur riconoscendo che il bridge duplicato richiede logica, memoria, strategia e può costituire un'attività che arreca beneficio alla salute mentale e fisica di coloro che la praticano regolarmente, la Corte dichiara che **il fatto che un'attività favorisca la salute fisica e mentale non**

¹ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

² Articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE.

costituisce, di per sé, un elemento sufficiente per concludere che detta attività rientri nella nozione di «sport», ai sensi della direttiva.

La circostanza che un'attività che favorisce il benessere fisico e mentale si pratichi in competizione non consente di pervenire a una conclusione diversa.

La Corte conclude che un'attività come il bridge duplicato, caratterizzata da una componente fisica che appare irrilevante, non rientra nella nozione di «sport», ai sensi della direttiva IVA.

La Corte afferma, tuttavia, che una siffatta interpretazione non pregiudica la questione se un'attività avente una componente fisica che appare irrilevante possa rientrare nella nozione di «servizi culturali» ai sensi della direttiva³, qualora tale attività, tenuto conto della sua pratica, della sua storia e delle tradizioni a cui appartiene, occupi una posizione tale nel patrimonio sociale e culturale di un Paese da poter essere considerata come facente parte della sua cultura.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106

³ Articolo 132, paragrafo 1, lettera n), della direttiva IVA.